

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1673 e 1373-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE MARTINELLI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163,
concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione (n. 1673)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1971

Regime fiscale degli apparecchi di accensione (n. 1373)

**d'iniziativa dei senatori VALSECCHI Athos, ZUGNO, MARTINELLI, ANDO', BELOTTI
e NOE'**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1970

Comunicata alla Presidenza il 10 maggio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge oggi al vostro esame costituisce la conclusione di una vicenda piuttosto complessa che ha preso le mosse dal normale funzionamento dei meccanismi per il vaglio della legittimità costituzionale delle leggi. Esso, infatti, tende a colmare una lacuna determinatasi con la sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1970, che, riferendosi all'esame della legittimità costituzionale del monopolio dei fiammiferi esercitato da un consorzio di industrie, riconosceva che detto consorzio « assolve ad un tempo a fini fiscali e a fini economico sociali » affermando la costituzionalità, nel quadro dei limiti che ex articolo 41, secondo comma, della Costituzione, il legislatore ordinario può porre all'iniziativa privata.

Ma, al contempo, affermava la medesima Corte: « Ciò che suscita problemi di legittimità costituzionale è invece il modo di organizzazione del consorzio ». Tra le « modalità » che la Corte, nel complesso sistema fiscale vigente in materia, ha ritenuto incostituzionali rientravano alcune di quelle attinenti alla imposizione fiscale sugli strumenti di accensione. In particolare, sono caduti sotto la declaratoria di incostituzionalità diversi articoli del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930 n. 611: conseguentemente, è rimasto legislativamente carente il settore dei diritti erariali sugli apparecchi di accensione.

A colmare tale lacuna interveniva, lodevolmente, l'iniziativa parlamentare che, pochi mesi dopo la sentenza della Corte costituzionale, provvedeva a dettare una nuova disciplina del settore con il disegno di legge n. 1373. Questo veniva approvato dalla Commissione in sede redigente, ma al momento della approvazione finale in Assemblea sorgevano perplessità tali da giustificare prima un breve rinvio e poi, il 20 gennaio 1971, il ritorno del provvedimento in Commissione, questa volta in sede referente.

Permaneva così la carenza normativa nel settore degli strumenti di accensione, col risultato involontario di favorire ulteriormente il già notevole contrabbando, e di

determinare una negativa situazione di incertezza per tutte le categorie interessate (fabbricanti, importatori, commercianti). Fra le norme dichiarate incostituzionali rientravano, infatti, quelle che prevedevano, a favore del consorzio industrie fiammiferi (istituito con regio decreto-legge 11 marzo 1926 n. 560, allo scopo di attendere alla riscossione anticipata dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi stessi) una riserva generale di fabbricazione, importazione e vendita degli apparecchi di accensione azionati da pietra focaia nonché quelli, comunque fabbricati, di misura tascabile. Erano altresì comprese le norme relative alla competenza dell'Amministrazione finanziaria a rilasciare le autorizzazioni all'importazione degli accenditori non azionati da pietra focaia e non tascabili.

Inoltre, tra i motivi che rendevano particolarmente sensibili le conseguenze dell'incertezza normativa rientra anche — e con un ruolo non secondario — la coscienza dell'inadeguatezza del sistema d'imposizione sugli strumenti di accensione sin qui vigente. Dal 1956 era stata istituita, in luogo della preesistente imposta di fabbricazione, da assolversi dal fabbricante o importatore e comprovata mediante punzonatura dei singoli apparecchi, una vera imposta di consumo. Questa doveva essere corrisposta dai singoli detentori di apparecchi di accensione, mediante marche da apporsi annualmente sull'apparecchio o su un documento di identità.

Il sistema, nonostante fosse accompagnato fino alla sentenza della Corte costituzionale dal monopolio di fabbricazione e importazione, si rivelò del tutto inadeguato e il contrabbando e l'evasione dilagarono, tanto che, fin dal 25 gennaio 1967, il Governo aveva cercato di intervenire con un disegno di legge in cui si ripristinava l'imposta di fabbricazione. Decaduta, per la fine della legislatura, tale iniziativa e, come si è visto, rivelatosi faticoso anche l'iter del provvedimento d'iniziativa parlamentare, appaiono evidenti le ragioni per cui il Governo ha ritenuto di emanare il decreto-legge 20 aprile 1971 n. 163, di cui è richiesta la conversione.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questo provvedimento prevede agli articoli 1 e 2 il ritorno all'imposta di fabbricazione nonchè alla conseguente sovrimposta di confine per gli strumenti di accensione e le parti principali di ricambio di esse; la corresponsione del tributo è comprovata mediante appositi contrassegni. Su questa norma fondamentale si innesta una complessa serie di disposizioni atte a introdurre controlli tali da eliminare l'evasione ed il contrabbando: tra queste appare degna di menzione quella che assoggetta il mercato degli accenditori in tutte le sue fasi (fabbricazione, intesa anche come semplice montaggio, importazione, distribuzione all'ingrosso e vendita al pubblico) al regime della licenza.

La Commissione ha attentamente esaminato e discusso il provvedimento e, pur essendo addivenuta alla soluzione di non proporre modifiche del testo del decreto all'Assemblea, ha incaricato il relatore di approfondire le diverse questioni emerse, cercando di preparare quanto meglio possibile il lavoro del Senato.

Nell'adempimento di questo incarico ritengo doveroso iniziare dai rilievi formulati sul decreto-legge nel parere della 9^a Commissione (Industria). Questa ha affrontato, anzitutto, il problema dei rapporti tra il decreto-legge e la citata sentenza della Corte costituzionale soprattutto in relazione a due norme: l'articolo 3, settimo comma, e l'articolo 13, secondo comma.

La prima disposizione ripete il divieto — già contenuto nell'articolo 2 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930 n. 105, colpito dalla sentenza della Corte — di fabbricare, importare o vendere accenditori per scopi pubblicitari. Che, tra la norma colpita dalla sanzione della Corte e quella ripetuta dal decreto-legge, vi sia identità, non v'è dubbio. A giustificazione della reintroduzione di essa, il Governo afferma che il divieto di produzione, importazione e smercio di accenditori a fini pubblicitari non è stato oggetto di autonoma considerazione da parte della Corte costituzionale, e che, conseguentemente, non essendo il divieto medesimo collegato alle modalità dell'organizzazione del consorzio industrie fiammiferi, ad

esso non si applicherebbe la declaratoria di incostituzionalità.

L'argomento, pur non privo di una apparente sua validità, presenta anche aspetti assai pericolosi, in quanto introduce l'idea che nelle pronuncie della Corte — che non abbiano nello stesso intento della Corte una efficacia interpretativa — si possa distinguere fra gli elementi del ragionamento seguito dalla Corte stessa per arrivare ad una determinata decisione, con la conseguenza di sottoporre le norme da essa esaminate ad un secondo e totalmente aberrante giudizio di legittimità costituzionale, che, come nel caso specifico, potrebbe concludersi con una smentita della formale dichiarazione della Corte.

Quanto all'articolo 13, secondo comma, lamenta la 9^a Commissione che esso, nel prevedere l'abrogazione dell'articolo 9 della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi annesso al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 dichiarato incostituzionale, non provveda ad abrogare anche l'articolo 10 di detta convenzione, pure dichiarato incostituzionale.

Il rilievo appare non infondato, almeno nella misura in cui il testo del decreto-legge mostra di considerare in modo diverso due norme che invece hanno ricevuto dalla Corte lo stesso trattamento: semmai, si può rilevare che invece di richiedere l'inserimento dell'abrogazione anche dell'articolo 10, meglio varrebbe eliminare dal testo anche il riferimento all'articolo 9 della convenzione. Infatti, anche se non mancano precedenti in contrario, l'espressa abrogazione legislativa di norme colpite da illegittimità costituzionale appare sostanzialmente pleonastica.

Le considerazioni che precedono in ordine ai rilievi della 9^a Commissione consentono anche di vedere quale sia la posizione del relatore in merito ad emendamenti attinenti alle questioni sopra considerate e la cui presentazione all'Assemblea è stata annunciata nel dibattito in Commissione.

Considerazione diversa meritano due altri rilievi formulati dalla stessa 9^a Commissione, dai quali il relatore non è rimasto convinto e che, nel dibattito presso la 5^a

Commissione, non hanno trovato eco. Il primo concerne l'articolo 3, comma penultimo, che riserva la vendita di accenditori tascabili non preziosi alle rivendite di generi di monopolio: una tale riserva, afferma la 9ª Commissione, lede il principio della libertà di commercio. In sè l'affermazione appare fondata, ma essa prescinde completamente dai motivi della limitazione, che, invece, sembrano degni di considerazione: una volta affermato il principio della sottoposizione degli accenditori all'imposta di fabbricazione è necessario predisporre un controllo che limiti l'evasione. Poichè gli accenditori tascabili costituiscono il tipo per il quale l'evasione ed il contrabbando sono di gran lunga superiori, appare fondato concentrarne la vendita presso i rivenditori di generi di monopolio in modo da facilitare il controllo dell'Amministrazione finanziaria. Si tratta cioè, di una misura che appare strettamente collegata all'intero meccanismo tributario instaurato dal decreto-legge e che non può essere eliminata senza pregiudicare tutta la costruzione.

L'altro rilievo di questo tipo riguarda l'articolo 4, attinente, sì, all'importazione di un solo accenditore e dietro pagamento della sovrimposta di confine, ma per pacco postale: per cui il rilievo in base al quale si complicherebbe il passaggio dei confini ai turisti forniti di accenditori non sembra pertinente. La questione del passaggio dei confini di apparecchi di accensione per l'uso dei visitatori stranieri va risolta nel quadro generale della franchigia concessa ai beni di uso personale, quadro al quale il presente decreto-legge non apporta innovazioni.

Ma le osservazioni critiche al provvedimento non si esauriscono nei rilievi della 9ª Commissione: altre, e non di poco momento, sono state formulate nel breve ma denso dibattito svoltosi presso la 5ª Commissione.

La critica più radicale è stata avanzata dall'opposizione di sinistra, che ha messo in discussione lo stesso fondamento del decreto-legge. Infatti, si è affermata la necessità di non più considerare gli strumenti di accensione come surrogato dei fiammiferi:

ciò significa che deve venir meno la necessità di colpire fiscalmente gli accenditori, solo perchè continua ad esistere il monopolio dei fiammiferi.

La questione è stata impostata anche dal punto di vista della giustizia tributaria, nel senso che l'imposizione tributaria sul fuoco è considerata come un balzello su un genere di prima necessità e, come tale, residuo di un sistema tributario superato ed anacronistico.

Questa impostazione appare tutt'altro che indegna di considerazione: tuttavia, essa comporta l'apertura di un dibattito che va ben oltre i confini del decreto-legge in esame, ma investe tutto il complesso della nostra imposizione indiretta e, conseguentemente, può essere più utilmente ripresa in altra occasione, che potrebbe essere anche quella, ormai prossima, del dibattito sulla riforma tributaria. Del resto, gli stessi sostenitori di questa tesi hanno implicitamente riconosciuto l'impossibilità di vederla accolta in questa sede dal momento che hanno annunciato la presentazione in Assemblea di una serie di emendamenti agli articoli 1 e 3 del decreto-legge, riguardanti, rispettivamente, la misura dell'imposta di fabbricazione, importazione e smercio degli accenditori.

Tale complesso di emendamenti che riduce il gravame fiscale sul settore viene giustificato, oltre che dalle ricordate istanze perequatrici, anche dall'esigenza di un rilancio produttivo del settore, che dipende in misura rilevantissima dall'estero.

Per poter prendere responsabilmente posizione su queste proposte bisogna tener presenti due elementi in contrasto fra loro: da un lato, esse appaiono ispirate a criteri che possono essere largamente condivisi, sia sul piano della giustizia tributaria sia su quello economico, dall'altro, possono contrastare con l'esigenza di tutelare tutto il sistema tributario di questo settore, che si fonda sull'imposizione sui fiammiferi. Non si può dimenticare che — quale che sia il giudizio da dare sotto il profilo della giustizia tributaria — l'imposizione sui fiammiferi, con il suo gettito di 25 miliardi all'anno, costituisce un cespite che

deve essere difeso, specialmente in una situazione come l'attuale, non certo brillante dal punto di vista dell'andamento delle entrate tributarie.

Da quanto precede risulta abbastanza chiaramente che le proposte che eventualmente fossero formulate in questo senso potranno essere accolte soltanto nella misura in cui non incidono su quella esigenza fondamentale di difesa di una non irrilevante entrata. Il fatto di istituire una stretta connessione con l'imposizione sui fiammiferi presenta almeno il vantaggio di consentire, nel settore degli accenditori, un gravame fiscale limitato alla misura richiesta da tale connessione.

Sempre nella linea di perseguire una migliore perequazione del settore, in 5ª Commissione si sono avanzate anche proposte volte ad escludere dalla imposizione gli accendigas per uso domestico. Questa esclusione è stata validamente motivata su diversi piani: anzitutto, la generalità dell'uso di tali strumenti, che toglie ogni carattere di voluttarietà al loro impiego; in secondo luogo, il loro modesto valore economico; infine, la difficoltà dei controlli. (Si pensi all'uso, sempre più vasto, di incorporare tali strumenti nelle cucine a gas. Ne conseguirebbe, applicando le norme del decreto-legge, che tutti i rivenditori di elettrodomestici dovrebbero munirsi della licenza di cui all'articolo 3).

Anche per queste proposte, che pure appaiono al vostro relatore largamente fondate, occorre tener presente il limite che abbiamo ricordato sopra.

L'ultimo rilievo è contenuto nel parere della Commissione giustizia e riguarda la difformità delle sanzioni previste dal decreto-legge, alcune delle quali hanno natura puramente amministrativa, mentre altre hanno carattere penale. L'esigenza di uniformità prospettata dalla 2ª Commissione appare senza dubbio ragionevole: non si può peraltro passare sotto silenzio che la differenziazione delle sanzioni prevista dal Governo risponde ad una notevole diversità delle illecità che vengono colpite. Mentre le sanzioni amministrative si riferiscono alle infrazioni delle norme riguardanti le li-

cenze e di quelle transitorie (rispettivamente, articoli 7 a 11), quelle penali (articolo 8) si riferiscono alla vera e propria evasione dell'imposta di fabbricazione. Ciò detto, il relatore confessa la propria incompetenza a risolvere il problema, pur proponendo — in prima approssimazione — per la soluzione adottata dal Governo.

* * *

Onorevoli senatori, completata così la esposizione dei punti sui quali si è concentrata l'attenzione nella fase referente, non resta che trasmettere all'Assemblea la proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1373, che è stata avanzata in Commissione dallo stesso senatore Athos Valsecchi, primo presentatore, ed aggiungere alcune brevi considerazioni di carattere generale.

Il decreto-legge ripete nei suoi punti essenziali il disegno di legge n. 1373: esso, peraltro, esclude alcune norme che in questo erano contenute ed, in particolare, esclude la tassazione delle bombole a gas per la ricarica degli accenditori. L'esclusione di questa imposta — che nel disegno di legge 1373 aveva un carattere complementare rispetto a quella sugli accenditori — costituisce una riprova della giustezza della linea seguita dal vostro relatore, cioè che dalle norme tributarie di questo settore sia escluso tutto quanto non sia strettamente necessario alla connessione con il monopolio e l'imposizione sui fiammiferi.

Da quanto detto all'inizio risulta chiaramente motivata l'esigenza del ricorso al decreto-legge, anche se non si può ignorare la singolarità della norma dell'articolo 13, primo comma, che abolisce, con effetto da un anno dopo il 21 aprile 1970, il monopolio delle pietrine focaie. Le ragioni di connessione per materia non possono far dimenticare la natura costituzionale dei decreti-legge: o l'abolizione del monopolio era urgente — data la nuova disciplina del settore — e allora non si doveva rinviarla di un anno, o non lo era, e in tal caso non si doveva inserire la norma nel decreto legge.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ma la comodità burocratica è dura a morire: vari mesi or sono il Governo si impegnò a modificare l'intestazione dei decreti-legge, secondo un voto della 5^a Commissione e del Senato, voto che anche in questa occasione è rimasto lettera morta. Non c'è che da sperare che maggiore solerzia dimostrino burocrazia e Governo nell'emanare le norme di attuazione del de-

creto-legge, la cui assenza, fino ad oggi, ha provocato grave turbamento al settore degli accenditori.

Con questi rilievi, e con la speranza che appaia esaurienti, il relatore vi invita a concedere la vostra approvazione alla conversione del decreto-legge.

MARTINELLI, *relatore*

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE n. 1673

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 1373**Art. 1.**

(Imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione - Sovraimposta di fabbricazione sui serbatoi e sulle bombole di gas per accenditori).

Per qualsiasi apparecchio di accensione e per ogni parte o pezzo di ricambio essenziale dello stesso, prodotti in Italia e destinati al consumo nel territorio della Repubblica, è dovuta all'Erario una imposta di fabbricazione nelle seguenti misure:

- a) lire 300 per ogni accendigas domestico;
- b) lire 500 per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione;
- c) lire 1.000 per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) lire 200 per ogni parte o pezzo di ricambio essenziale di apparecchi di accensione.

Per ogni serbatoio o bombola di gas per accenditori, prodotto in Italia e destinato al consumo nel territorio della Repubblica, è dovuta all'Erario una sovrainposta di fabbricazione, secondo il quantitativo contenuto, nelle seguenti misure:

- a) lire 100 per un quantitativo non superiore a grammi 7;
- b) lire 300 per un quantitativo superiore a grammi 7 e fino a grammi 35;
- c) lire 500 per un quantitativo superiore a grammi 35 e fino a grammi 100;
- d) lire 200 per ogni 50 grammi o frazione per serbatoi o bombole con contenuto superiore ai 100 grammi.

L'avvenuta corresponsione dell'imposta e della sovrainposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato.

Agli effetti della presente legge:

è considerato apparecchio di accensione qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi;

è considerato serbatoio o bombola di gas per accenditori qualsiasi recipiente contenente gas (allo stato liquido o diverso e di ogni tipo e grado di raffinazione) preordinato ed atto ad alimentare in unica soluzione ovvero in più riprese gli apparecchi di accensione.

Art. 2.

(Importazione - Sovraimposta di confine - Esportazione).

Per l'importazione degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio essenziali, nonché dei serbatoi e bombole di gas per accenditori, è dovuta una sovrainposta di confine in misura pari all'imposta ed alla sovrainposta di fabbricazione stabilite dall'articolo 1.

Il pagamento di detta sovrainposta è comprovato mediante l'applicazione, da effettuarsi a cura dell'importatore, degli appositi contrassegni di Stato.

Sugli apparecchi, sulle parti di ricambio o i pezzi di ricambio essenziali e sui serbatoi e le bombole di gas anzidetti, prodotti in Italia e destinati all'estero, è concesso l'abbuono dell'imposta e della sovrainposta di cui al precedente articolo 1, con l'osservanza delle norme delle leggi doganali.

Art. 3.

(Licenza per la fabbricazione, per l'importazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico).

La fabbricazione, l'importazione, la distribuzione all'ingrosso e la vendita al pubblico degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di ricambio essenziali, nonché dei serbatoi o bombole di gas per ac-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ceditori, possono esercitarsi soltanto previo rilascio di apposita licenza fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria, valida per l'anno solare d'emissione, per lo stabilimento, per la ditta o per la persona cui viene rilasciata.

Per il rilascio della licenza per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico è dovuto un diritto annuale nelle seguenti misure:

a) lire 100.000 per la fabbricazione di tutti gli apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio essenziali, ad eccezione degli accendigas domestici, nonchè di serbatoi o bombole di gas per accenditori;

b) lire 50.000 per la fabbricazione degli accendigas domestici;

c) lire 25.000 per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b);

d) lire 10.000 per la vendita al pubblico dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b).

I fabbricanti che provvedono direttamente alla vendita all'ingrosso o al minuto non sono tenuti al pagamento del diritto di cui alle lettere c) e d).

I rivenditori di generi di monopolio non sono soggetti al pagamento del diritto di cui alla lettera d).

È in ogni caso vietata la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la cessione e la vendita di apparecchi di accensione a scopo pubblicitario. Non costituisce pubblicità l'iscrizione sui medesimi del nome della ditta costruttrice.

La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi ovvero con ornamentazioni o rivestimento in metalli preziosi, è effettuata esclusivamente dalle rivendite di generi di monopolio.

Gli apparecchi di accensione non compresi nella riserva di cui al precedente comma possono essere venduti al pubblico anche da privati esercenti in possesso della licenza, di cui alla lettera d).

Art. 4.

(Importazione di un apparecchio di accensione senza licenza a mezzo di pacco postale).

È consentita l'importazione, senza la licenza di cui al primo comma del precedente articolo 3, di un apparecchio di accensione, per ciascun destinatario di pacco postale o di un invio della posta-lettere munito di cartellino verde modello C 1 (Douane), proveniente dall'estero, previo pagamento della sovrainposta di confine, di cui all'articolo 2, e degli altri diritti dovuti.

Art. 5.

(Tenuta del registro di carico e scarico).

I fabbricanti, gli importatori ed i distributori all'ingrosso degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di ricambio essenziali, nonchè dei serbatoi e bombole di gas per accenditori sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale debbono annotare tutte le operazioni inerenti alla fabbricazione, alla importazione ed allo smercio dei prodotti anzidetti.

Art. 6.

(Controllo e vigilanza sulle fabbriche, sui magazzini degli importatori e sugli esercizi autorizzati alla vendita. Distribuzione dei contrassegni di Stato).

Le fabbriche, i magazzini degli importatori e dei distributori all'ingrosso, gli esercizi autorizzati alla vendita al pubblico degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio essenziali, nonchè dei serbatoi o delle bombole di gas per accenditori, sono soggetti al controllo della Guardia di finanza, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e degli ispettorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per le fabbriche ed i magazzini degli importatori o dei distributori all'ingrosso l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di disporre la vigilanza saltuaria o permanente.

Il Consorzio industrie fiammiferi provvede alla distribuzione dei contrassegni di Stato occorrenti per legittimare gli apparecchi di accensione ed i serbatoi e le bombole di gas per accenditori. Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto l'ammontare di idonea cauzione per tale servizio e le modalità per il suo svolgimento.

I rapporti tra Consorzio industrie fiammiferi ed Amministrazione finanziaria per lo svolgimento del servizio di cui al precedente comma saranno regolati da apposito atto di sottomissione ricevuto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 7.

(Sanzioni a carico dei titolari di licenza di fabbricazione, importazione, distribuzione e vendita).

Ai fabbricanti, agli importatori ed ai distributori all'ingrosso che impediscono l'esercizio del controllo e della vigilanza, di cui al precedente articolo, ovvero non tengono il registro di carico e scarico di cui all'articolo 5 o non ottemperano alle prescrizioni relative alla sua regolare tenuta, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

Ai titolari di licenza di vendita al pubblico che impediscono l'esercizio del controllo, di cui all'articolo 6, si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000.

In caso di reiterata violazione delle suddette disposizioni può essere revocata ai contravventori la licenza di fabbricazione, di importazione, di distribuzione o di vendita.

Art. 8.

(Sanzioni).

E punito con la multa da cinque a venti volte l'imposta o la sovraimposta dovuta

per ogni apparecchio di accensione o parte o pezzo di ricambio essenziale, per ogni serbatoio o bombola per accenditori che formi oggetto dell'infrazione, oltre al pagamento di una soprattassa pari all'imposta o alla sovraimposta evasa e senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale:

1) chiunque, senza la prescritta licenza, fabbrica o importa ovvero vende, pone in vendita o detiene per la vendita apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio essenziali o serbatoi o bombole di gas per accenditori sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato;

2) il fabbricante, l'importatore, il distributore all'ingrosso, il rivenditore, munito di licenza, il quale detiene per la vendita, cede o vende apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio essenziali ovvero serbatoi o bombole di gas per accenditori sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato.

E punito con la multa da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni apparecchio di accensione che formi oggetto dell'infrazione, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale, chiunque, in violazione del divieto di cui al quinto comma del precedente articolo 3, fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende apparecchi di accensione predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone scritte o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente fabbricati o importati.

Nei casi di cui ai precedenti commi si provvede alla confisca delle cose oggetto del reato ed alla revoca della licenza di importazione, di fabbricazione, di distribuzione all'ingrosso o di vendita.

Si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000 a chiunque vende o pone in vendita, senza la prescritta licenza, apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio essenziali ovvero serbatoi o bombole di gas per accenditori muniti del prescritto contrassegno di Stato.

Si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000 a chi non rinnova nel termine stabilito le licenze di cui al precedente articolo 3.

Art. 9.

(Norme regolamentari).

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*:

a) le parti o pezzi di ricambio che, ai fini della presente legge, sono ritenuti essenziali per il funzionamento dei vari tipi di apparecchi di accensione;

b) le caratteristiche dei diversi tipi di contrassegni di Stato e le modalità di distribuzione e di applicazione degli stessi agli apparecchi o parti o pezzi di ricambio essenziali ovvero ai serbatoi ed alle bombole di gas per accenditori, fabbricati o importati per il consumo nel territorio della Repubblica;

c) le modalità per il rilascio e per l'esercizio delle licenze di cui all'articolo 3;

d) le caratteristiche del registro di carico e scarico di cui all'articolo 5 e le modalità per la sua tenuta;

e) le modalità per l'esercizio dei controlli e della vigilanza di cui all'articolo 6.

Art. 10.

(Gestione dei servizi).

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla gestione di tutti i servizi necessari per l'attuazione della presente legge, ivi compresa la contabilizzazione dei relativi tributi.

Il gettito di tali tributi è imputato al capo IV, capitolo 1604, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie).

I fabbricanti, gli importatori, i distributori all'ingrosso ed i rivenditori di apparecchi di accensione e di parti o pezzi di ricambio,

nonchè di serbatoi o bombole di gas per accenditori devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a denunciare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quantitativo di apparecchi di accensione, di tutte le parti o pezzi di ricambio e di serbatoi o bombole di gas per accenditori giacenti, alla data stessa, nelle rispettive fabbriche, magazzini od esercizi. Per i rivenditori di generi di monopolio la denuncia va fatta all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio. I fabbricanti e gli importatori ed i distributori all'ingrosso devono inoltre provvedere, entro lo stesso termine, agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui al precedente articolo 5.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la denuncia di cui al precedente comma, procede alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed alla notificazione alle ditte interessate, dandone comunicazione alla Direzione generale dei monopoli di Stato. Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni dalla ricevuta notificazione, al pagamento dell'imposta mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.

Per l'omissione della denuncia, di cui al primo comma, si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 50.000. La stessa pena si applica per il caso di inesatta o tardiva denuncia.

I fabbricanti, gli importatori e gli esercenti abilitati alla vendita al pubblico delle marche contrassegno per apparecchi di accensione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, hanno diritto al rimborso del valore al netto dell'aggio del 10 per cento, corrispondente alle marche in loro possesso relative all'anno in cui entra in vigore la presente legge, con le modalità che saranno stabilite dal Ministro delle finanze con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I privati esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già autorizzati ad effettuare la vendita al pub-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blico degli apparecchi oggetto della riserva, di cui al penultimo comma del precedente articolo 3, conseguono, a richiesta, il rinnovo della licenza.

Art. 12.

(Autorizzazione alle variazioni di bilancio).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 13.

(Disposizioni finali).

Sono abrogate tutte le norme concernenti gli apparecchi di accensione contenute nel regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni, nonché nell'annessa convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi.

È abrogato il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109.